



diritto & religioni

Semestrale
Anno III - n. 1-2009
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

7



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno III - n. 1-2009
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, S. Ferlito, M. C. Folliero, G. Fubini, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali
Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, A. Pandolfi
A. Bettetini, G. Lo Castro,
G. Fubini, A. Vincenzo
S. Ferlito, L. Musselli,
A. Autiero, G. J. Kaczyński,
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile
Giurisprudenza e legislazione costituzionale
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria
Diritto ecclesiastico e professioni legali

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefanì
A. Fuccillo
F. De Gregorio
G. Carobene
G. Schiano
A. Guarino
F. De Gregorio, A. Fuccillo

Parte III

SETTORI

Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

P. Lo Iacono, A. Vincenzo

Il genocidio armeno nel processo di (tras)formazione del moderno Stato turco. Rapporti con le minoranze, strutturazione e codificazione giuridica del concetto di 'laicità'

GERMANA CAROBENE

1. *Considerazioni introduttive. Il genocidio nella prospettiva del binomio 'laicità'/'nazione' dall'Impero ottomano ad oggi*

Il *Metz Yeghèrn* - Grande Male è la tragedia di un popolo, quello armeno, devastato da ripetuti massacri a partire dalla fine dell'Ottocento fino all'esplosione del primo genocidio del XX secolo, portato a compimento tra il 1915 e il 1916.

Non volendo affrontare queste complesse tematiche sotto il profilo storico, tra l'altro ampiamente approfondito soprattutto negli ultimi anni da studiosi di rilevante spessore culturale¹, non intendiamo nemmeno valutare la polemica della configurazione o meno di tali massacri nella tipologia giuridicamente

¹ La memoria del genocidio armeno si impone in forme sempre più incisive negli ultimi anni ed ha interessato anche studiosi del nostro Paese: cfr., *inter alia*, MARCELLO FLORES, *Il genocidio degli armeni*, Il Mulino, Bologna, 2006; DONALD BLOXHAM, *Il 'grande gioco' del genocidio. Imperialismo, nazionalismo e lo sterminio degli armeni ottomani*, trad.it., UTET, Torino, 2007; MARCO IMPAGLIAZZO, *Una finestra sul massacro. Documenti inediti sulla strage degli armeni (1915-1916)*, Guerini e Associati, Milano, 2000; AA.VV., *Storia degli armeni*, a cura di GÉRARD DÉDÉYAN, (ed. or. *Histoire des arméniens*, Editions Privat, Toulouse 1982), Guerini e Associati, Milano, 2002: un imponente testo che raccoglie saggi sulla storia armena, di particolare interesse per la storia dei movimenti nazionalistici, del genocidio, della diaspora; CLAUDE MUTAFIAN, *Metz Yeghèrn. Breve storia del genocidio degli armeni*, Guerini e Associati, Milano, 1998; RICHARD G. HOVANISSIAN, *The Armenian Genocide. History, Politics, Ethics*, St Martin's Press, New York, 1992. L'interesse si è inoltre sviluppato a più livelli semantici, coinvolgendo molteplici piani non semplicemente legati al mondo accademico ma attraverso l'attenzione dovuta al romanzo di ANTONIA ARSALAN, *La masseria delle allodole*, da cui è stato tratto l'omonimo e noto film dei fratelli Taviani. Anche un autore di fumetti italiano ha recentemente scritto una intensa *graphic novel* sul tema: PAOLO COSSI, *Metz Yeghèrn - Il Grande Male*, ed. Hazard, 2007. È evidente come questo rinnovato interesse evidenzi un fermento che potrà incidere sull'opinione pubblica. Basti pensare al noto caso del romanzo di FRANZ WERFEL, *I quaranta giorni del Mussa Dagh*, del 1933 sulla resistenza armena, stampato anche in Italia da Mondadori, e recentemente da ed. Corbaccio, 2003 la cui ristampa in Turchia ha portato alla condanna dell'editore a due anni di carcere.

strutturata del genocidio. I documenti storici evidenziano l'impossibilità di aderire a tesi di tipo 'negazionista' che trovano spazio non soltanto in ambito turco ma anche fuori da tali confini nazionali per le evidenti ripercussioni politiche del tema². La particolare prospettiva che interessa lo studioso del diritto, e del diritto ecclesiastico in particolare, è l'analisi di quella complessa dinamica di relazioni tra il potere politico e quello religioso che, in quel particolare contesto storico e geo-politico, hanno portato al sacrificio di un gruppo etnico-religioso per spingere il decadente Impero Ottomano verso la moderna concezione degli Stati nazionali sino all'attuale configurazione della Turchia che, pur presentandosi come uno Stato costituzionalmente laico sin dal 1937³ vive ancora in maniera conflittuale il processo di secolarizzazione in una società civile tradizionalmente legata alla fede islamica⁴.

È noto, infatti, che la Turchia delinea una particolare tipologia di Stato a maggioranza musulmana, dal momento che l'art. 2 della Costituzione attuale espressamente definisce la Repubblica uno Stato di diritto, laico e sociale. È importante sottolineare che il parametro della laicità ha caratterizzato l'evoluzione in senso democratico e moderno del Paese⁵, mirando all'affran-

² GUENTER LEWY, *Il massacro degli armeni*, Einaudi, Torino, 2006. Cfr. anche dello stesso a., *Re-visiting the Armenian Genocide*, in *Middle East Quarterly*, 2005, vol. XX, n. 4 e in www.meforum.org/article/748. A questo articolo interessante la replica di uno dei maggiori storici sul genocidio armeno, autore di numerosissime pubblicazioni sul tema ed, *inter alia* di un libro fondamentale: VAHAKN N. DADRIAN, *Storia del genocidio armeno. Conflitti nazionali dai Balcani al Caucaso*, Guerini e Associati, Milano, 2003. La risposta di Dadrìan al saggio di Lewy, del 18 ott. 2005 è sul sito www.jiadwatch.org/dhimmiwath/archives/008594.php.

³ Nel 1924 la Costituzione affermava all'articolo 2 che l'Islam era la religione di Stato. Un emendamento del 1928 ha abrogato questa clausola, e un altro nel 1937 ha inserito quella sul principio di laicità.

⁴ Sui diritti delle minoranze nel Paese cfr. ILHAN YILDIZ, *Minority Right in Turkey*, in *Brigham Young University Law Review*, 2007 ed anche in <http://findarticles.com> il quale sottolinea che sin dal Trattato di Losanna è presente la base normativa della regolamentazione dei rapporti con le minoranze del Paese. Essa delinea tre tipologie di status normativi per i gruppi non mussulmani: quelli riconosciuti dallo Stato al momento della firma del Trattato (armeni, bulgari, greci ed ebrei); quelli esistenti al momento del Trattato ma non riconosciuti dallo Stato ed, infine quelli non esistenti al momento del Trattato e che restano sconosciuti per lo Stato. Con riferimento alla prima tipologia "were estende recognition based on a combination of National and religious status, and therefore enjoy autonomous legal status and the full freedom of worship and religion guaranteed by the Treaty. In addition to these freedoms, the government has also granted other privileges to these recognized groups that it has not extended to other religious minorities". Sottolinea, tuttavia, come recenti provvedimenti, del 2002 e del 2004, abbiano maggiormente garantito i diritti delle minoranze.

⁵ Sentenza del 7 mar. 1989 della Corte Costituzionale turca, in *Journal Officiel*, 5 luglio 1989, citata dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, *Leyla Sabın c. Turquie*, 10 nov. 2005, req. n. 44774/98, pubblicata sul sito della Corte Europea www.coe.int, e in *Diritto e Religioni*, 1-2/2006, pp. 583-620, in particol. par. 38, p. 588, che proseguiva osservando che «dans les sociétés fondées sur la religion, qui fonctionnent avec la pensée et les règlements religieux, l'organisation politique a un caractère religieux. Dans le régime laïque, la religion est préservée d'une politisation. Elle n'est

camento da ataviche ingerenze religiose e ad un progressivo avvicinamento con il mondo occidentale, *ralliement* divenuto attualmente di primo piano data la chiara volontà politica di adesione all'Unione Europea. L'abbandono del religioso dalla sfera pubblica, così come il processo di secolarizzazione, evidenziano una chiara volontà politica, definita, sulla scia del concetto francese di laicità, con il termine *laiklik*, strutturatosi attraverso una serie di interventi in campo giuridico che partono dall'insegnamento laico⁶ impartito dalle scuole pubbliche e dalle regole in tema di abbigliamento⁷.

La laicità 'alla turca' è stata, dunque, imposta a livello legislativo determinando, o cercando di determinare, una presa di coscienza da parte della società civile, seguendo, quindi, un percorso giuridico e culturale diametralmente opposto a quello delle culture occidentali. In una nota sentenza della Corte Costituzionale turca è chiaramente espresso il principio che "la laïcité avait acquis valeur constitutionnels en raison de l'expérience historique du pays et des particularités de la religion musulmane par rapport aux autres religions, et qu'elle constituait l'une des conditions indispensables de la démocratie et le garant de la liberté de religion et du principe d'égalité devant la loi... La laïcité est l'organisatrice civique de la vie politique, sociale et culturelle, qui se fonde sur la souveraineté nationale, la démocratie, la liberté et la science. La laïcité est le principe qui offre à l'individu la possibilité d'affirmer sa personnalité propre grâce à la liberté de pensée et qui, en réalisant la distinction entre la politique et les croyances religieuses, rend effectives les libertés de conscience et de religion"⁸.

plus un outil de l'administration et se maintient à sa place respectable, qui est à évaluer par la conscience de tout un chacun». Tale sentenza europea è seguita da un commento di GERMANA CAROBENE, *La libertà di religione, di manifestazione del credo religioso e il rispetto dell'ordine pubblico. Riflessioni in margine all'affaire Leyla Sabin davanti alla Corte Europea dei diritti dell'uomo*, ivi, pp. 621-633.

⁶ L'art. 24, comma 2 della Costituzione vigente prescrive l'obbligatorietà dell'insegnamento di 'cultura religiosa' e 'educazione morale', che sostanzialmente consiste nell'insegnamento della religione islamica. Non è prevista possibilità di chiedere una dispensa, né per i musulmani sunniti, né per gli aleviti, né – fino a poco tempo fa – per i non musulmani che non frequentavano la scuola di una minoranza religiosa. Sulla base del ricorso di un genitore alevita e di sua figlia, la Corte di Strasburgo è intervenuta sul tema ed ha concordato con i ricorrenti che, dati i contenuti di tale insegnamento, la prescrizione dell'obbligo di frequenza viola l'art. 2 del Protocollo n.1 della Convenzione Europea: cfr. Hasan et Eylem Zengin c. Turquie, req. n. 1448/04, ancienne deuxième section, 9 gen. 2008, pubblicata sul sito della Corte Europea www.cohc.eu.int.

⁷ JEAN PAUL BURDY-JEAN MARCOU, *Laïcité/Laiklik: Introduction*, in *Cabier d'études sur la Méditerranée orientale et le monde turco-iranien*, n. 19, 1995, p. 45 ss.

⁸ Sentenza del 7 mar. 1989 della Corte Costituzionale turca, cit. È importante sottolineare che "il riconoscimento di un ruolo così ampio al principio di laicità, inteso come baluardo della democrazia in Turchia, finisce per svuotare di significato tale concetto nel momento in cui esso non garantisce più l'effettività di uno degli elementi costitutivi di un regime democratico, ovvero la tutela delle mi-

Il processo di modernizzazione del Paese è, tuttavia, continuamente minacciato da manifestazioni a carattere dichiaratamente conservatore che, utilizzando il richiamo religioso ed il progetto di una riacquisizione di una propria identità, rischiano di destabilizzare l'ordine sociale. Ed è in questo senso che il principio di laicità, così come il divieto di discriminazioni sessiste, faticosamente delineatisi a livello normativo, sembrano non sufficientemente realizzati all'interno della compagine sociale, in cui forze centripete agiscono per la loro erosione⁹. Basti pensare al noto episodio sul diritto all'uso del velo nelle aule universitarie, rivendicato nel caso Leyla Sahin davanti alla Corte Europea dei diritti dell'uomo stravolto dalla recente riforma costituzionale turca¹⁰.

Altro tassello giuridico fondamentale per la comprensione di quel particolare momento storico e che ha profondamente intaccato il preesistente tessuto normativo, è il concetto di 'nazione', di valore polisemico e non immediatamente codificabile a livello giuridico, in ciò diversamente rispetto ai termini 'popolo' e 'Stato'¹¹. Esso, inoltre, è immediatamente riferibile ad un

noranze e più precisamente, nei casi di specie, delle convinzioni religiose eterodosse o non condivise dalla maggioranza della popolazione. La posizione prevalente, infatti, sembra fondarsi non sulla tutela del pluralismo confessionale e culturale, ma su un rigido conformismo in materia religiosa che, da una parte, impedisce lo sviluppo di correnti fondamentaliste islamiche ma, dall'altra, non permette l'espressione di punti di vista propri di orientamenti filosofici ateistici o agnostici ora specificamente garantiti dalla Carta di Nizza e dal Trattato costituzionale dell'Unione europea in corso di ratifica. Se così fosse, si dovrebbe concludere che il principio di laicità non è tanto lo strumento di salvaguardia del regime democratico in Turchia, quanto – esso stesso – espressione delle sue difficoltà – soprattutto in vista dell'ingresso di questo Stato tra i paesi dell'Unione europea”: ROSSELLA BOTTONI, *Le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo I. A. e Aydın Tatlav: una riconsiderazione del rapporto tra libertà religiosa e laicità in Turchia?*, in *Quad. dir. pol. Eccl.*, 3, 2006, pp. 827-842, in particul. pp. 841-842.

⁹ OTMAR OEHRING, *La situation des droits de l'homme en Turquie. Laïcisme signifie-t-il liberté religieuse?*, 2001, e *La situation des droits de l'homme. La Turquie sur la voie de l'Europe. Où en est la liberté religieuse*, 2004, in <http://www.missio-aachen.de/droitsdelhomme>. Cfr. il documento di lavoro della Commissione europea, *Issues arising from Turkey's membership perspective*, 6 ottobre 2004, in <http://www.europa.eu>.

¹⁰ Il 9 febbraio 2008, la Grande Assemblea Nazionale di Turchia ha approvato un controverso emendamento costituzionale per consentire l'uso del velo nelle università. Tuttavia, prima dell'estate la legge di riforma costituzionale è stata dichiarata incostituzionale, lasciando immutato il precedente dettato normativo: cfr. ROSSELLA BOTTONI, *Brevi considerazioni sul principio di laicità in Turchia alla luce dei recenti sviluppi*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2/2008, pp. 431-448.

¹¹ Cfr. VEZIO CRISAFULLI-DAMINANO NOCILLA, *Nazione*, in *Enc. dir.*, vol. XXVII, Milano, pp. 787- 816 ma soprattutto l'ampia bibliografia ivi citata; “è in stretto collegamento con il romanticismo, e già con i primi fermenti culturali che fin dall'età dell'illuminismo lo hanno preceduto e in qualche misura preparato, che queste idee ci si presentano come dotate di una loro specifica autonomia; agiscono sempre più incisivamente nella coscienza degli uomini come idee-forza, cariche di implicazioni teoriche e pratiche” (p. 792).

determinato contesto geografico – quello europeo – e ad preciso riferimento temporale, essendosi delineato tra la fine del XVIII e il XIX secolo. In questo contesto l'idea di nazione si fonde con quella di libertà e di autodeterminazione dei popoli, strutturandosi come significato politico ma soprattutto giuridico in cui l'identità religiosa può “porsi come uno tra gli indici di una comune nazionalità”¹². L'attuale migrazione demografica ha tuttavia determinato, quanto meno nel nostro continente, il delinarsi di un comune paradigma ‘europeo’ di carattere post-nazionale, multiculturale, che tende – o dovrebbe tendere – al superamento dei particolarismi nazionali ed alla codificazione di un comune contesto etico che prescinda dai riferimenti ai diversi fenomeni religiosi e si delinei come effettivamente ‘laico’.

La questione del riconoscimento e dello sviluppo del concetto di nazione nella penisola dell'Anatolia non si è semplicisticamente sviluppata lungo il percorso di uno scontro di civiltà – che vede dicotomicamente contrapposti cristiani e mussulmani – ma lungo le linee della strutturazione dei valori di democraticità di cui l'attuale Stato turco si fa portatore. Le contrapposizioni religiose non sono riferibili a quel limitato contesto geografico ma hanno attraversato la storia anche europea per secoli e sono stati quei processi che hanno portato alla codificazione degli attuali parametri di modernità democratica, di laicità, di multiculturalismo, prodromici alla costruzione di un'etica europea. Le odierne relazioni politiche della Turchia, che tendono ad un ingresso nell'Unione Europea devono necessariamente imporre un ripensamento di quel momento storico particolare ed un'ammissione chiara delle proprie responsabilità, così come esplicitamente richiesto dal Parlamento Europeo. È noto, infatti, che dopo il riconoscimento ufficiale del genocidio armeno da parte della Sottocommissione Onu per i diritti dell'uomo nel 1985, analogo riconoscimento è avvenuto da parte del Parlamento europeo nel 1987¹³ ed

¹² VEZIO CRISAFULLI-DAMIANO NOCILLA, *Nazione...*, cit. p. 796. Allo stesso si associano fattori politici – la cultura e la storia comune – ma anche elementi ‘soggettivi’. Ma cfr. anche GIUSEPPE FRANCO FERRARI, *Nazione*, in *Enc. Giur. Treccani*, vol. XX, Roma, il quale sottolinea che “ogni prospettazione del concetto di nazione applicato ad epoche anteriori alle rivoluzioni borghesi metta sostanzialmente l'accento sui fattori etnico-culturali che cementano la coesistenza di una collettività sociale su di un dato territorio, pur senza pretermettere del tutto l'elemento soggettivo, in termini di consapevolezza degli obiettivi comuni della convivenza” (p.1).

¹³ Parlamento Europeo, Risoluzione su una soluzione politica del problema armeno, in *Gazzetta Ufficiale Comunità Europee*, 18 giugno 1987, Doc. A2-33/87 in cui si afferma in primo luogo che “a tutt'oggi il genocidio armeno, storicamente accertato, non è stato oggetto di condanna politica né ha dato luogo a conseguenti riparazioni” (punto F). Quindi (punto 2) si sostiene che “i tragici avvenimenti verificatisi negli anni 1915-1917 a danno degli armeni stabiliti sul territorio dell'Impero Ottomano costituiscano un genocidio ai sensi della convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, approvata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 9 dicembre 1948”. In

altre risoluzioni si sono successivamente occupate della tematica, il 28 febbraio 2002¹⁴ ed il 15 dicembre 2004¹⁵.

2. Gli armeni nella storia dalle origini al genocidio degli inizi del XX secolo

Ma il *Metz Yeghèrn* è soprattutto la tragedia di un popolo che ancora tenta di ricostruirsi, sia a livello geografico che storiografico. L'Armenia attuale è, infatti, quella strutturata nel 1936 come Repubblica dell'Unione Sovietica e resasi indipendente con il crollo del comunismo, nel 1991. Le origini storiche del popolo armeno risalgono al primo millennio a.C. quando giunsero, probabilmente, dalla Frigia; l'area geografica che occuparono si rivelò di fondamentale importanza per il controllo delle vie di comunicazione tra Oriente ed Occidente ed il suo possesso fu duramente conteso dalle maggiori potenze militari dell'epoca. Le fasi storiche successive sono state caratterizzate dalla costituzione di uno Stato unitario, che nel corso dei secoli ha perso e più volte riconquistato l'indipendenza, subendo a più riprese invasioni e dominazioni straniere. All'inizio del IV secolo, con la conversione al cristianesimo, l'Armenia è diventata il primo Stato ad accettare la fede cristiana come religione ufficiale, nella particolare visione definibile come 'monofisismo nominale'¹⁶, e

un terzo passaggio particolarmente significativo (punto 4), si sottolinea che "il rifiuto dell'attuale governo turco di riconoscere il genocidio commesso in passato ai danni del popolo armeno dal governo 'giovani turchi', ... costituiscono, unitamente all'assenza di una vera democrazia parlamentare e al mancato rispetto nel paese delle libertà individuali e collettive, soprattutto religiose, degli ostacoli insormontabili all'esame di un'eventuale adesione della Turchia alla Comunità". Si precisava, tuttavia, che "la Turchia attuale non può essere ritenuta responsabile del dramma vissuto dagli armeni nell'impero ottomano e ribadisce che, pur considerando tali avvenimenti storici come un genocidio, non si possono avanzare pretese politiche, giuridiche o materiali nei riguardi della Turchia di oggi" (punto 2).

¹⁴ *Risoluzione sui diritti democratici in Turchia, con particolare riferimento all'HADEP*, in www.europarl.europa.eu.

¹⁵ Alla vigilia della decisione finale, tra i numerosi emendamenti al rapporto sui *Progressi della Turchia in vista dell'adesione nell'UE*, votati dal Parlamento europeo, in www.europarl.europa.eu si invitava "la Commissione e il Consiglio ad esigere dalle autorità turche il formale riconoscimento della realtà storica del genocidio degli armeni nel 1915 nonché la sollecita apertura del confine tra la Turchia e l'Armenia" (punto 41). Di fatto la Commissione ed i governi europei hanno preferito trascurare tutte queste indicazioni del Parlamento di Strasburgo.

¹⁶ La sostanza del dogma cristologico è espressa con diversa terminologia dalla Chiesa armena; con il Concilio di Calcedonia del 451 si adottò la definizione delle due nature di Cristo, umana e divina, riunite in una sola persona. Le Chiese pre-calcedonesi furono, quindi, accusate di 'monofisismo', cioè di riconoscere una sola natura a Gesù. Con il dialogo ecumenico avviato dopo il Concilio Vaticano II si è giunti, nel 1996, ad una dichiarazione congiunta di Giovanni Paolo II e del Catholicos Karekin in cui si è affermata la fede comune delle due Chiese. L'attuale Chiesa armena è costituita da

l'armeno come lingua. Queste particolarità hanno contribuito al mantenimento dell'autonomia culturale e politica, soprattutto nei riguardi dell'Occidente e della Chiesa Romana, ma al tempo stesso, hanno determinato l'isolamento dell'intera nazione dai Paesi confinanti, arabi di fede musulmana.

Durante la dominazione ottomana, pur non verificandosi una politica repressiva nei confronti delle minoranze interne, il riferimento legislativo era rappresentato dalla *Shari'a*, la legge coranica, quale unica fonte di diritto, ed il popolo armeno, in quanto cristiano, ha dovuto subire, quindi, pesanti discriminazioni. Il progressivo declino della potenza ottomana e l'annessione da parte dell'Impero Russo dell'Armenia Orientale, concorsero a spezzare gli equilibri esistenti. Verso la fine dell'Ottocento anche le maggiori potenze europee, ansiose di accrescere i propri interessi nell'area, cominciarono a pressare sull'Impero pretendendo delle riforme interne che la 'Sublime Porta' fu costretta a prendere in considerazione. Contemporaneamente il Sultano Abdül Hamid II, preoccupato dell'attivismo armeno ma anche dallo sviluppo economico di questa popolazione ordinò, tra il 1895-1896, l'esecuzione di alcuni pogrom durante i quali furono uccisi più di 200 mila armeni. E dopo pochi anni l'intera popolazione armena in territorio ottomano sarà decimata dal primo, terribile 'massacro' del XX secolo.

Ma, ed è questo l'aspetto più doloroso della storia di questo popolo, il genocidio di cui sono stati vittime – che ha comportato il massacro di più di un milione di persone, con violenze indicibili alle donne ed ai bambini – non ha ancora avuto un riconoscimento 'ufficiale' e solo con molte difficoltà si è imposto all'attenzione della comunità scientifica e dell'opinione pubblica. Le distorsioni storiografiche hanno portato, infatti, per un lunghissimo arco temporale a ridimensionare se non a negare del tutto l'esistenza dei massacri. La presenza simultanea delle leggi di deportazione e di quelle di confisca dei beni impongono, tuttavia, l'inquadramento giuridico delle operazioni compiute dal governo dei 'Giovani Turchi' come un vero e proprio genocidio, anche se la sua codificazione a livello internazionale è avvenuta solo a seguito del II conflitto mondiale e sulla scia emozionale degli orrori nazisti nei confronti degli ebrei¹⁷.

diverse confessioni: la Chiesa armena cattolica, la Chiesa armena evangelica e la Chiesa ortodossa apostolica armena che include due catholicosati, di Etchmiadzin e di Cilicia. Fa parte delle cinque Chiese Ortodosse Orientali separate dalle altre chiese nel momento delle controversie cristologiche del V secolo.

¹⁷ Cfr. STEFANO CANESTRARI, *Genocidio*, in *Enc. Giur. Treccani*, vol. XV, Roma, 1989; RENATO SOCINI, *Genocidio*, in *Nss. Digesto Italiano*, vol. VII, Torino, 1961, p. 780 ss.; GIUSEPPE SPERDUTI, *Crimini Internazionali*, in *Enc. Dir.*, vol. XI, Milano, 1962, p. 337 ss.; NICOLA RONZITTI, *Genocidio*, in *Enc. Dir.*, vol. XVIII, Milano, 1969, p. 573 ss.

Sin dall'inizio dei massacri gli Alleati – Francia, Inghilterra e Russia – in una dichiarazione congiunta, usarono per la prima volta nella storia l'espressione 'crimine contro l'umanità'¹⁸. Tali affermazioni sono state di grande rilievo soprattutto in prospettiva della creazione di una nozione nuova nel quadro del diritto internazionale, successivamente utilizzata come categoria di riferimento giuridico per perseguire gli alti dirigenti nazisti durante il processo di Norimberga.

L'intervento ufficiale dell'Europa nella questione armena, con la conseguente internazionalizzazione della questione, è sancito già dalla guerra russo-turca del 1877, e dal seguente 'Trattato di Santo Stefano' (1878), in cui la Russia, vincitrice, si avvale del diritto di occupare i territori orientali dell'Anatolia per garantire l'applicazione delle riforme richieste dalle comunità armene. Per la prima volta la 'questione armena' viene esplicitamente menzionata in un documento internazionale; fino ad allora l'impegno europeo nella difesa delle minoranze cristiane non aveva posto esplicite specificità di natura etnica. La decisa posizione russa determinerà un'immediata reazione politica, legata da un lato alla volontà europea di favorire il processo di disintegrazione dell'Impero Ottomano e, dall'altro, alla competizione tra impero russo e britannico – il primo mosso dal preciso obiettivo di mantenere il conflitto all'interno, per indebolirne le istituzioni e allo stesso tempo impedire agli armeni di creare uno Stato indipendente al proprio confine ed il secondo dalle proprie mire espansionistiche.

In quel particolare periodo storico, soprattutto nella fase a cavallo tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, la comunità armena era una delle etnie a carattere religioso presenti nella immensa struttura dell'Impero Ottomano. La convivenza multietnica all'interno dello stesso era sostanzialmente basata su un regime di tolleranza, sia pure con il riconoscimento di speciali privilegi a favore della confessione di maggioranza, l'Islam. Sono retrodatabili al 1569 i rapporti delle potenze europee con l'Impero Ottomano attraverso il regime delle 'capitolazioni' – privilegi legali ed economici per i cittadini delle potenze cristiane – che il sultano concedeva in cambio di alleanze. Ma sono molteplici gli interventi 'esterni' che, di fatto, favorivano determinate etnie religiose all'interno della vasta compagine dell'Impero e che influenzavano i rapporti interni maggioranza/minoranze. La nascita dei fermenti nazionalisti,

¹⁸ JEAN-MARIE CARZOU, *Un génocide exemplaire. Arménie 1915*, Paris, Flammarion, 1975, p. 130 citato da MARCELLO FLORES, *op. cit.*, p. 119: "di fronte a questo nuovo crimine della Turchia contro l'umanità e la civiltà i governi alleati mettono pubblicamente al corrente la Sublime Porta che essi riterranno personalmente responsabili tutti i membri del governo turco e i funzionari che avranno partecipato a questi massacri".

che dall'Europa arrivarono in Oriente, uniti alla volontà delle grandi potenze europee di favorire lo scompaginamento dell'Impero per estendere i propri domini, favorirono l'acuirsi di una tensione latente a livello etnico che, nella prima fase, si catalizzò sulla diversa appartenenza religiosa. In questo quadro particolarmente delicato l'esplosione della prima guerra mondiale rappresentò il decisivo momento storico per il decadente Impero Ottomano per liberarsi dalle pressanti ingerenze esterne, straniere, catalizzando l'attenzione su un pericolo 'interno' in grado di destabilizzare la struttura politico-sociale ma anche in grado di auto-giustificarsi quale atto di 'difesa' e non di 'offesa'. Le rivendicazioni nazionaliste armenie della fine del XIX secolo sono state probabilmente funzionali a tale scopo, o comunque abilmente manipolate in modo da esserlo.

Si può sostenere che l'atteggiamento occidentale nei confronti dell'Impero Ottomano ha accelerato il conflitto etnico-religioso, stimolando i fermenti nazionalisti senza difenderli adeguatamente, ma occorre anche sottolineare che molte pressioni avvennero per spingere il governo di Costantinopoli a delle riforme improcrastinabili nei confronti delle minoranze. Alla base della specificità armena vi è, soprattutto, "una identità che da un connotato prevalentemente religioso e culturale rivendica, nell'epoca della modernizzazione, quello della 'nazione' così come prevale nell'epoca di passaggio dal XIX al XX secolo"¹⁹.

Il mutamento di approccio verso le diversità etnico-confessionali, compiutamente organizzate attraverso la struttura giuridica del *millet* nell'Impero Ottomano²⁰ può essere compresa soltanto analizzando la profonda evoluzione

¹⁹ MARCELLO FLORES, *op. cit.*, p. 36 il quale sottolinea che già "il nuovo sultano Abdülhamid II, dopo la brevissima parentesi e illusione costituzionale, individua nella comunità armena il gruppo che ritiene capace di indebolire l'impero più delle altre minoranze nazionali...perché rappresentano con maggiore nitidezza e identità il nemico religioso che il sultano ricerca per mobilitare la società ottomana" (p. 37).

²⁰ "Anche i cambiamenti nel sistema dei *millet* contribuirono ad accelerare il processo di evoluzione delle comunità...Il decreto del 1865 stabiliva un maggiore intervento laico nell'amministrazione del *millet*, inoltre con l'introduzione della 'costituzione nazionale armena' del 1863 venne istituzionalizzata una più forte autorità laica nel *millet* armeno. La chiesa avrebbe continuato a funzionare come centro primario dell'identità nazionale nonché religiosa, ma era ormai presente un forte elemento borghese innovatore, impegnato nella gestione delle questioni sociali, educative e amministrative. Allo stesso tempo, un numero crescente di borghesi educati in Europa acquisirono esperienza diretta dei vantaggi legati all'Illuminismo, e al loro rientro nell'impero ottomano portarono con sé nozioni più concrete di una moderna appartenenza a una nazione. In parole molto semplici, era pronto il terreno per una trasformazione dell'ordine religioso in un sistema di proto-nazionalità": DONALD BLOXHAM, *op. cit.*, p. 58. È inoltre interessante sottolineare che "la tesi del carattere teocratico dell'Impero ottomano è messa in discussione anche dall'esistenza dell'istituto del *millet*, pilastro dei rapporti fra lo Stato e le confessioni non musulmane, ovvero dalla presenza – all'interno del

avvenuta nel suo interno tra l'Ottocento ed il Novecento che determinò la sua implosione contemporaneamente all'esplosione della crescita di forti sentimenti nazionalisti²¹.

Questa dinamica di coesistenza si modificò tuttavia profondamente proprio nel corso della seconda metà del XIX secolo, quando alla decadenza dell'Impero ottomano si associò la penetrazione tra i suoi sudditi, soprattutto – ma non esclusivamente – tra quelli cristiani, delle idee occidentali, in particolare della coscienza nazionale moderna, legata ai fattori linguistici e territoriali oltre che religiosi²².

Si sviluppò l'ideale di un modello statale di omogeneità etnico-nazionale, caratterizzato da una fusione dell'identità religiosa e 'razziale', di cui il Paese si libererà soltanto con la nascita della Repubblica laica di Kemal Atatürk e la sua intensa attività di secolarizzazione della società civile. Ed in questo senso si cominceranno ad articolare i massacri armeni del 1894-96, durante il governo del sultano Abdül Hamid II. Prima di tale fase i rapporti tra le diverse comunità erano stati di convivenza pacifica, seppur diseguale. La sua ascesa al trono coincise con il culmine della 'crisi di oriente' sia sotto il profilo politico che finanziario che spinse il governo a tentare, con fermezza, la strada dell'accentramento e della modernizzazione dell'Impero. La diffusione delle teorie del 'panislamismo'²³ sembrava funzionale in tal senso e produsse la prima

territorio dell'Impero – di minoranze religiose, le quali non erano solo tollerate, ma godevano di ampie sfere di forte autonomia per quanto riguardava l'organizzazione del culto e la disciplina di tutta una serie di rapporti di diritto pubblico e privato. Esse potevano regolare, secondo le proprie norme, materie quali il diritto di famiglia, il diritto successorio, l'amministrazione della giustizia e l'istruzione": ROSELLA BOTTONI, *Secolarizzazione e modernizzazione nell'Impero ottomano e nella Repubblica di Turchia: alle origini del principio di laicità*, in *Rivista di Studi Politici Internazionali*, aprile-giugno 2006, pp. 242-260, in particol. p. 244.

²¹ Cfr. NIYAZI BERKES, *The Development of Secularism in Turkey*, McGill University Press, Montreal, 1998; THIERY ZARCONI, *La Turquie moderne et l'Islam*, Flammarion, Paris, 2004 e ERIK J. ZÜRCHER, *Storia della Turchia. Dalla fine dell'impero ottomano ai nostri giorni*, Donzelli, Roma, 2007.

²² Cfr. ALDO FERRARI, *La Turchia e il riconoscimento del genocidio armeno: un punto di vista europeo*, in Atti del Convegno Internazionale, *Nella storia, oltre la storia. Armeni e Turchi: una vicenda millenaria*, Fondazione Giorgio Cini, Venezia, 28-30 ottobre 2004, in corso di pubblicazione. Per la penetrazione di queste idee tra i popoli balcanici cfr. ROBERT WILLIAM SETON-WATSON, *The Rise of Nationality in the Balkans*, London, 1917; con riferimento specifico ai turchi BERNARD LEWIS, *The Emergence of Modern Turkey*, London, Oxford University Press, 1968. Sui processi di modernizzazione della comunità armena cfr. BOGHOS LEVON ZEKIYAN, *The Armenian Way to Modernity. Armenian Identity Between Tradition and Innovation, Specificity and Universality*, Venezia, 1998.

²³ "Ideologie cosmopolitane come ottomanismo e islamismo, che furono sviluppate al fine di tenere insieme lo stato ottomano, avevano come base il nazionalismo della popolazione dominante e furono intese e difese come una forma di continuata dominazione turca: TANER AKÇAM, *Nazionalismo turco e genocidio armeno. Dall'impero ottomano alla repubblica*, trad. it., Guerini e associati ed., Milano, 2005, p. 138. L'a. è il primo storico turco ad ammettere e discutere apertamente del genocidio armeno. Condannato a dieci anni di reclusione per i suoi scritti insegna attualmente negli Stati Uniti.

ondata di massacri per le comunità armene²⁴. Con il colpo di Stato del CUP – Comitato Unione e Progresso –, il partito dei ‘Giovani Turchi’, nel 1908 il nazionalismo ed il costituzionalismo ottomano si imposero in forme sempre più accentuate, condizionati dai vicini fermenti rivoluzionari che avevano interessato la Russia e la Persia; “suggerire un rapporto simbiotico tra attivismo nazionalista armeno, azioni delle potenze straniere e politica del CUP è del tutto coerente con lo sviluppo di rapporti tra lo stato e gli armeni”²⁵.

L’ingresso nella ‘modernità’, non soltanto in quest’area geografica è stata, infatti, caratterizzata da una crescita esponenziale dell’ideologia nazionalista, in passato inesistente che, in compagini così eterogenee, ha determinato la volontà di cancellazione delle potenziali forze centripete ‘interne’. “Il Comitato di Unione e Progresso riuscì a suscitare un dinamismo ideologico attorno al progetto di rivitalizzare l’Impero e a rendere in modo definitivo l’Anatolia – nella coscienza ottomana – la patria dei turchi e solo dei turchi, tale da essere capace di intrecciare spinte religiose e motivazioni economiche, interessi individuali e identità di tipo comunitario, desiderio di diventare potenza indipendente e paura di assoggettamento alle potenze occidentali”²⁶.

L’Impero Ottomano doveva svilupparsi in senso moderno, come Stato-nazione, per evitare un’implosione associata all’inevitabile ed inarrestabile processo di erosione che stava vivendo, e quindi doveva ‘comunicare’ non solo il suo nazionalismo ma anche i contenuti dello stesso. E doveva farlo in modo da riflettere i valori ‘turchi’ più fondamentali e condivisi, legati ad una comune identità etnico-religiosa. In tal senso l’annientamento della comunità armena, di religione cristiana e profondamente compatta al suo interno, rappresentava il primo passo di quel processo. Ma l’obiettivo era anche legato alla decisa volontà di rompere gli atavici legami di subordinazione con le grandi potenze europee che intervenivano con pressioni insistenti nella politica interna, soprattutto a favore delle minoranze cristiane; “le modalità del nazionalismo turco, infatti, non possono essere scisse dalla consapevolezza che l’Europa fu profondamente coinvolta nei processi che portarono al crollo e allo smembramento dell’impero ottomano, e anche ai massacri e

²⁴ “In termini di ruolo svolto per lo stato ottomano, i massacri del 1894-1896 contribuirono a saldare gli elementi politici connessi all’ ‘eliminazione’ di un elemento proto-nazionale – inclusi strumenti quali l’intimidazione e l’esproprio – con la forte reazione religiosa neoconservatrice contro un gruppo religioso ‘inferiore’ in espansione”: DONALD BLOXHAM, *op. cit.*, p. 74.

²⁵ DONALD BLOXHAM, *op. cit.*, p. 91. L’a. sottolinea che il primo obiettivo era quello di preservare l’integrità territoriale cui si collegava una trasformazione finanziaria con eliminazione dell’atavico sistema delle capitolazioni.

²⁶ MARCELLO FLORES, *Il genocidio...*, cit., p. 148.

all'annientamento politico dei suoi sudditi, culminati con il genocidio degli armeni²⁷. La classe burocratico-militare aderì, dunque, alle teoriche sul nazionalismo imponendo un comune paradigma identitario, fondato sulla comune fede religiosa²⁸.

Se in Europa le istanze di modernizzazione e di trasformazione delle comunità politiche in 'nazioni' era derivato dalle richieste della nuova classe emergente, la borghesia, questo processo non fu trasferibile in Oriente dove la classe media, essenzialmente non mussulmana e sostenuta dalle potenze occidentali, fu duramente avversata e addirittura decimata fisicamente. Il modello ottomano, così come delineatosi nella fase storica tra la fine del 1400 e l'inizio del XX secolo era sostanzialmente basato sul collante religioso e su una complessa organizzazione socio-politica costituita da diverse entità etnico-confessionali. Il passaggio verso l'età moderna fu caratterizzato, da un lato, dall'emergere del concetto di 'laicità' e, dall'altro, dal delinearsi di quello di 'nazione' che, scardinando il sistema tradizionale avrebbe dato origine a nuove entità socio-politiche, etnicamente omogenee. "Nella società ottomana e nello Stato islamico a cavallo tra XVI e XVIII secolo la differenza di fondo era rappresentata dalla religione, non dall'appartenenza linguistica o etnica. I *millet* dell'impero ottomano, infatti, erano fondati sulla credenza religiosa e non vi era alcuna strategia di omogeneizzazione o d'integrazione dei sudditi dell'impero"²⁹.

3. La parabola dell'internazionalizzazione della 'questione armena'. L'attuale 'necessità' del suo riconoscimento

Il 24 aprile 1915 un ordine del Ministero dell'Interno dava il via a una vasta operazione di polizia a Costantinopoli, con lo scopo di arrestare l'élite della comunità armena. Da questo momento ha inizio la terribile fase del genocidio con deportazioni di massa progressive di tutta la popolazione armena, privata

²⁷ TANER AKÇAM, *op. cit.*, p. 11.

²⁸ "i capi ottomani restavano legati a una concezione universalistica che affondava le proprie radici nella natura stessa dello stato multinazionale": TANER AKÇAM, *op. cit.*, p. 70

²⁹ MARCELLO FLORES, *Il genocidio...*, cit., p. 44. Tale discriminazione non sfociava automaticamente in fenomeni di persecuzione. Il fenomeno esplose per una concomitante serie di fattori: "la perdita della Bosnia- Erzegovina, l'indipendenza della Bulgaria, l'unione alla Grecia di Creta, la secessione dell'Albania e la cessione all'Italia della Libia e di Rodi rafforzano con il timore di un processo inarrestabile, la paura di poter scomparire come entità politica. È in questo contesto che la necessità di un'identità spirituale si rafforza e che la tendenza turco-nazionalista inizia a prendere il sopravvento perfino sul panturchismo e sul panislamismo che i leader del CUP continuano a professare" (p. 64).

dei suoi beni e costretta ad allucinanti marce forzate nel deserto, privi dei più elementari mezzi di sussistenza e sottoposti alla barbarie e alle violenze dei predoni oltre che a quelle dell'esercito regolare. I sopravvissuti erano terribilmente trucidati. Il bilancio è di più di un milione di vittime.

Come sottolineato l'intervento delle grandi potenze europee fu immediato ma il reale obiettivo non era legato al riconoscimento dei massacri o alla repressione e punizione dei colpevoli, quanto piuttosto alla possibilità di suddividere l'Anatolia "per soddisfare i loro interessi imperialistici, non per punire i crimini commessi contro l'umanità"³⁰. Durante i lavori del Trattato di Sevrès venne perfino riconosciuta l'indipendenza al popolo armeno, avvenuta con la proclamazione della Repubblica armena nel 1919, e fu sancita la sua sovranità su gran parte dei territori dell'Armenia storica ma, come altre volte in futuro, si tratterà di mere dichiarazioni di principio. Il Trattato di Losanna del 1923, di poco successivo, annullerà, infatti, il precedente, negando al popolo armeno persino il riconoscimento della sua stessa esistenza; sancirà, inoltre, il crollo definitivo dell'Impero Ottomano cancellando la 'questione orientale' – e quella armena – dagli interessi e dall'agenda della politica internazionale.

Pochi mesi dopo la firma di tale ultimo Trattato avverrà la definitiva trasformazione della Turchia in senso repubblicano che determinò una intensa attività di 'turchizzazione' del Paese ed il conseguente inasprimento delle misure contro le minoranze. Il trattato avrebbe dovuto sostenere un progetto giuridico di autodeterminazione culturale delle minoranze presenti in Stati con maggioranze etnico-religiose diverse, tendendo verso un processo di assimilazione e pacifica coabitazione tra i gruppi. Il mancato rispetto delle norme non fu, tuttavia, penalizzato a livello internazionale e si ritenne affare di *domestic jurisdiction*. La trasformazione politica prospettata da Kemal Atatürk, da impero teocratico a repubblica laica e repubblicana, spinsero le potenze straniere – ed in particolar modo la Gran Bretagna prima e gli Stati Uniti in via successiva – ad evitare di affrontare il delicato problema delle minoranze e a sottovalutare il fenomeno, preferendo appoggiare un sistema politico che offriva garanzie di stabilità e di adesione agli ideali occidentali in un'area geografica particolarmente instabile e strategica. Lo Stato turco, così come delineatosi agli inizi del XX secolo è, dunque, il prodotto della contemporanea, e spesso sovrapposta esistenza di attori e fattori interni ed internazionali³¹. Sono stati proprio i frutti di quel periodo – il crollo dell'im-

³⁰ TANER AKÇAM, *op. cit.*, p. 189.

³¹ TANER AKÇAM, *op. cit.*, individua tra i fattori esterni: " - il piano con il quale le grandi potenze volevano spartirsi l'impero ottomano; - la prima guerra mondiale; - la rivoluzione russa del 1917. Fra i principali fattori interni distinguiamo invece: - la politica panturanica e panislamica con la quale

pero e il trauma successivo al suo smembramento – a creare le fondamenta del nazionalismo turco di Mustafa Kemal Atatürk, incentrato sulla costruzione di una forte identità ‘turca’. “La pressione a riformare per sopravvivere cambiò in maniera irreversibile il tessuto costituzionale dell’impero ottomano”³², ma saranno valori dai quali inizierà ad affrancarsi dopo solo pochi anni, con l’avvento del nuovo processo politico delineatosi sin dal 1924. E la negazione successiva dello stesso genocidio è stata perfettamente funzionale alla creazione del ‘mito’ del nuovo Stato – repubblicano, laico, democratico – ed alla conservazione dell’integrità territoriale³³.

Nonostante le immediate reazioni politiche³⁴ è successivamente caduto un velo di silenzio sull’accaduto, e solo in epoca più recente, nonostante le pressioni contrarie esercitate da parte della Turchia, varie istituzioni nazionali ed internazionali hanno riconosciuto e condannato il genocidio armeno³⁵. Il silenzio della comunità internazionale può essere spiegato solo valutando la

si cercò di evitare il crollo dell’impero; - le guerre scatenate da varie minoranze (arabi, armeni, curdi), che si battevano per l’autonomia o per l’indipendenza” (pp. 30-31).

³² DONALD BLOXHAM, *op. cit.*, in particol. p. 19.

³³ Le prime richieste armenie chiedevano non soltanto il riconoscimento del genocidio ma il ripristino dei termini del Trattato di Sevrès: cfr. DONALD BLOXHAM, *op. cit.*, p. 309 ss. il quale osserva che “così come a fine Ottocento le rivendicazioni armenie non avrebbero dovuto essere espresse attraverso richieste di indipendenza e autonomia, non vi è un legame logico tra la causa del riconoscimento del genocidio e quella della restituzione di territori da parte della Turchia. In un mondo ideale, il ricordo del genocidio armeno sarebbe separato dagli aspetti politici della storica questione armena. Il genocidio sarà necessariamente un obiettivo nazionale armeno, ma ciò non significa che debba diventare un obiettivo nazionalistico” (p.332). Cfr. HILMAR KAISER, *Dall’impero alla repubblica: la continuità del negazionismo turco*, in AA.VV., *Storia, Verità, Giustizia*, a cura di MARCELLO FLORES, Bruno Mondadori ed., Milano, 2001, pp. 89-113.

³⁴ Tale crimine è stato condannato dai governi dell’Intesa (1915), dal Senato degli Stati Uniti (1916 e 1920), dal Tribunale militare turco (1919), dal Trattato di Sèvres (1921) e dalla Corte criminale di Berlino (1921), che ha assolto un “giustiziere” armeno accusato di aver ucciso Talaat Pasha, principale responsabile dello sterminio.

³⁵ Nel 1984 è stato il Tribunale permanente dei popoli che, nel corso della sessione dedicata a questo argomento, dal 13 al 16 aprile 1984, ha riconosciuto fra l’altro che “lo sterminio delle popolazioni armenie con la deportazione ed il massacro costituisce un crimine imprescrittibile di genocidio ai sensi della convenzione del 9/12/1948 per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio”. L’anno successivo è stata la Sottocommissione per la lotta contro le misure discriminatorie e per la protezione delle minoranze, in seno alla Commissione dei diritti dell’uomo dell’Onu, che, nella seduta del 29 agosto 1985 ha riconosciuto, fra gli altri, anche il genocidio armeno. Infine il Parlamento Europeo, nella seduta del 18 giugno 1987, riconoscendo il genocidio armeno e condannando l’atteggiamento della Turchia, ha invitato gli stati membri della Comunità Europea a dedicare un giorno alla memoria dei genocidi armeno ed ebreo. Oltre a ciò, proprio in considerazione dell’attuale atteggiamento turco nei confronti dello sterminio armeno, il Parlamento Europeo ha posto, quale condizione per l’ammissione della Turchia nella Comunità Europea, il riconoscimento da parte turca del crimine commesso.

particolare posizione strategica della Turchia in un'area geografica caratterizzata da forti contrasti interni, particolarmente importante nel periodo della guerra fredda per arginare il comunismo e, nelle fasi storiche successive, le rivendicazioni del mondo arabo.

Sarà, tuttavia, soltanto a partire dalla Convenzione per la Prevenzione e la Repressione del Crimine di Genocidio, approvata dalle Nazioni Unite il 9 dicembre del 1948³⁶, che si comincerà ad utilizzare l'espressione giuridica di 'genocidio' come crimine contro l'umanità³⁷, anche se «il problema più spinoso riguarda la definizione del termine genocidio e il suo rapporto con gli altri crimini contro l'umanità e i crimini di guerra»³⁸. Il primo articolo

³⁶ Il testo della convenzione è pubblicato in inglese sul sito www.unhchr.ch/html/menu3/b/p_genoci.htm. Per le analisi dottrinali vedi nota 17.

³⁷ Il termine appare per la prima volta nel 1943, nella prefazione della voluminosa opera del giurista Raphael Lemkins, *Axis Rule in Occupied Europe*: «Nuovi concetti necessitano di nuovi termini. Con "genocidio" s'intende la distruzione di una nazione o di un gruppo etnico. Questa nuova parola, coniata per denotare un'antica pratica nel suo sviluppo moderno, è creata dalla parola *gênos* del greco antico (razza, tribù) e dal latino *cidere* (uccidere), analogamente alla formazione di parole come tirannicidio, omicidio, infanticidio. Parlando in generale genocidio non significa necessariamente la distruzione immediata di una nazione, se non quando essa è accompagnata dallo sterminio di tutti i membri di una nazione. Vuole significare, piuttosto, un piano coordinato di azioni differenti che puntano alla distruzione delle fondamenta essenziali della vita dei gruppi nazionali, con l'obiettivo di sterminare gli stessi gruppi». Il genocidio è orchestrato da uno Stato che, nel proprio Paese, applica in nome di un'ideologia una politica criminale e concertata nei confronti dei cittadini stessi": YVES TERNON, *Lo Stato Criminale. I Genocidi del XX Secolo*, Corbaccio, Milano, 1997. Il massacro degli Armeni nel rapporto della Commissione dei Diritti dell'Uomo all'O.N.U. (Settembre 1973) viene definito come il primo genocidio del XX secolo perpetrato a danno di un popolo fortemente legato al perdono evangelico. Tale paragrafo viene rifiutato da Turchia e Stati Uniti, e durante tutti gli anni Settanta si svilupperanno manifestazioni in Francia e negli Stati Uniti per tentare di reinserirlo, senza successo. Solo negli anni '80 si arriverà all'espressa citazione del caso armeno nel documento delle Nazioni Unite sulla prevenzione del genocidio (United Nations document E/CN.4/Sub.2/1985/6 del 6 luglio 1985). Il riconoscimento del genocidio si è sviluppato attraverso un lento riconoscimento internazionale. Tra gli atti più importanti si ricordano: Dichiarazione Congiunta dei Governi Alleati (1915); Senato degli Stati Uniti d'America (1916, 1920); Tribunale Militare di Turchia (1919); Trattato di Sevres (1920); Corte Criminale, Berlino (1921); Commissione per i Crimini di Guerra dell'ONU (1948); Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti d'America (1975, 1984, 1996); Corte di Giustizia, Ginevra (1981); Tribunale Permanente dei Popoli, Parigi (1984); Sottocommissione per i Diritti dell'Uomo dell'ONU (1985, 1986); Parlamento Europeo (1987, 2000); Corte di Giustizia, Parigi (1995); Duma della Federazione Russa (1995); Lega dei Diritti dell'Uomo, Parigi (1998); Consiglio dell'Assemblea Parlamentare Europea (1998, 2001); Vaticano (2000, 2001); Il Parlamento Italiano riconosce il genocidio del 1915 (Camera dei Deputati 17.11.2000); Legge Francese (2001); Parlamento Europeo (2002). L'ONU, anche se in sordina, ha riconosciuto il genocidio il 29 Agosto del 1985, mentre il Parlamento Europeo si è pronunciato in proposito il 18 Giugno 1997. Il 9 Novembre 2000 il Papa ha riconosciuto il genocidio ed il Patriarca degli Armeni, Katholikos Karekin II, è stato ricevuto in Vaticano.

³⁸ Conclusioni a AA.VV., *Il secolo del genocidio*, a cura di ROBERT GELLATELY-BEN KIERNAN, Longanesi, Milano, 2006. Cfr. anche MICHAEL MANN, *Il lato oscuro della democrazia. Alle radici della pulizia etnica*, ed. Univ. Bocconi, Milano, 2005 e i due volumi di MARK LEVENE, *Genocide in the Age of Nation State*, vol. I: *The Meaning of Genocide*; vol. II: *The Rise of the West and the Coming of Genocide*, I.B. Tauris, London, 2005 e ZYGMUNT BAUMAN, *Modernità e olocausto*, Il Mulino, Bologna, 1992.

della Convenzione definisce come genocidio un qualunque atto commesso “con l’intenzione di distruggere, del tutto o parzialmente, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso”. In tale determinazione giuridica occorre la valutazione della compresenza di una molteplicità di fattori ed, *in primis*, il ruolo dell’agente principale che deve essere necessariamente il potere statale costituito – cui si sovrappongono gli ulteriori elementi dell’intenzionalità dell’azione, della programmazione e premeditazione della stessa.

Se a livello storiografico, nonostante alcune voci ancora contrarie, si è attualmente affermato il concetto, più complesso è il suo sviluppo in ambito politico e sul piano delle relazioni internazionali in cui si ritiene che il riconoscimento del genocidio da parte della Turchia debba rappresentare uno dei requisiti per la sua ammissione in Europa. È importante sottolineare che è ancora in vigore nel Paese una norma penale, l’art. 301, che punisce “chiunque critichi o metta in discussione l’identità nazionale” in nome della quale un Tribunale di Ankara ha inquisito, nel 2005, lo scrittore Omar Pamuk, Nobel per la letteratura, per aver parlato apertamente dello sterminio degli armeni. Ed in base alla stessa norma, il giornalista armeno Hrant Dink, assassinato un anno fa, era stato condannato a sei mesi di reclusione, a causa del contenuto di un articolo, dedicato all’identità armena³⁹.

La costruzione di un’ identità storica ‘nazionale’, così come delineata dalla Repubblica kemalista ha comportato – e comporta tutt’oggi – pesanti conseguenze in ambito sociale e giuridico⁴⁰.

Il *Metz Yeghèrn* è stato definito come il primo genocidio ‘moderno’, un mezzo per “creare uno Stato nazionale mediante l’annientamento degli stranieri”⁴¹, archetipo di genocidio nazionalista.

³⁹ La scrittrice Elif Shafak, autrice del romanzo *Baba ve Piç*, che parlava del genocidio armeno, ha dovuto subire un processo per violazione dell’art. 301 c.p., concluso nel settembre 2006 con una dichiarazione di innocenza. Tale norma, pesantemente limitativa della libertà di espressione rappresenta uno degli ostacoli all’ingresso della Turchia in Europa. Il 30 aprile 2008 il Parlamento turco ha approvato un emendamento alla stessa che, tuttavia, si limita a sostituire il crimine di insulto ‘all’identità turca’ con quello di ‘insulto alla nazione turca’.

⁴⁰ Basti pensare all’ “impostazione del libro di Yavuz Ercan, *Alcune questioni dell’impero ottomano ed il loro riflesso nel presente (Osmanlı İmparatorlu unda Bazı Sorunlar Ve Günümüze Yansımaları*, Ankara 2002), fatto approntare dal Ministero Nazionale dell’Educazione e distribuito nel 2002 in tutte le scuole turche per orientare gli studenti riguardo al problema storico delle minoranze etniche nel Paese. In questo testo la tragedia delle minoranze è trattata in sostanza come l’esito delle inge-
genze esterne, cioè occidentali, nei confronti dell’impero ottomano e della repubblica turca, senza ovviamente alcun riconoscimento del genocidio degli armeni”: ALDO FERRARI, *op. cit.*. Cfr. anche ETIENNE COPEAUX, *La coscienza geopolitica turca attraverso le carte storiche*, in *Limes*, 1993, n. 4, pp. 249-259 e STEPHANE YERASIMOS, *L’ail et l’oignon. La Turquie à la recherche d’une identité plurielle*, in AA.VV., *La Turchia oggi. I*, a cura di GIAMPIERO BELLINGERI, Venezia, 2002, pp. 35-57.

⁴¹ Così fu definito dall’ambasciatore dell’Austria-Ungheria, Johann von Pallavicini, il 7 nov. 1915,

Gli scontri con la comunità armena degli inizi del XX secolo – così come, sia pure con parametri diversi, quelli attuali con i curdi – sono il risultato dell’incapacità della società turca di integrare i diversi gruppi senza cercare di assimilarli e cancellare le loro tradizioni religiose e/o culturali. L’arretratezza della sua politica, rispetto alle convenzioni internazionali in materia di diritti delle minoranze, è ancora oggi evidente dalle difficoltà di relazione con la popolazione curda, che presenta, inoltre, una comune appartenenza religiosa al resto del Paese.

La politica turca di laicizzazione del Paese “tend souvent à être présentée comme une rupture *ex nihilo* d’avec un Empire ottoman dont le sultan-calife incarnerait la toute puissance d’un Etat de la communauté islamique. C’est oublier que cet Empire pluri-ethnique et multi-confessionnel a, très tôt, fait coexister loi islamique (*seriat*) et législation impériale (*kanûn*), et a du trouver des formules juridiques pour faire cohabiter des groupes ethniques, des langues, des religions et des droits différents”⁴².

La particolare violenza nella strutturazione in senso ‘moderno’ della Turchia, che normalmente dovrebbe determinare un progressivo ridimensionamento del ruolo del ‘religioso’ nella *res publica* “sta nel fatto che il processo di modernizzazione non solo affrontò un conflitto tra forze religiose e laiche, ma fu anche sentito come qualcosa di contrario alla cultura islamica, e spesso apertamente in conflitto con essa. Due sono i motivi significativi di ciò. Il primo è che la modernizzazione turca fu percepita come un cambio di civiltà. Possiamo affermare che la modernizzazione occidentale fu sentita come un cambiamento all’interno della stessa civiltà, e dunque la riconciliazione non fu difficile. Nel caso turco, invece, fu considerata una transizione dalla civiltà islamica a quella occidentale”⁴³.

Siamo di fronte ad una nazione che si sta faticosamente avviando sulla strada della democrazia, ma resta caratterizzata da tensioni interne profonde: una casta militare, erede del retaggio culturale e politico di Atatürk, che ha

citato da DONALD BLOXHAM, *op. cit.*, p. 132, nota 215. L’a. osserva, inoltre, che “nella concezione del CUP la spinta all’omogeneità etnica e all’integrità territoriale nazionale nel cuore dell’impero ottomano era connessa all’indipendenza economica e politica dei turchi in quanto gruppo nazionale-etnico” (p. 133).

⁴² JEAN PAUL BURDY-JEAN MARCOU, *op. cit.*, p. 54. Si sottolinea, inoltre che “bien que s’inscrivant dans un contexte de référence accrue à l’islam comme fondement de la nation turque... la sécularisation est donc réelle, fortement teintée de centralisation et de contrôle étatique. Inspirée par Ziyâ Gökalp (qui, pour rendre le français *laïque*, utilise le terme ottoman de *lâdîni*, qui peut aussi se comprendre comme *irreligieux*)... cette politique vise moins à limiter le champ d’intervention de l’islam qu’à mettre les institutions religieuses sous le contrôle de l’Etat» (p.56).

⁴³ TANER AKÇAM, *op. cit.*, p. 120.

imposto una laicizzazione forzata combattendo cultura, istituzioni e legislazione islamica, cui si affiancano correnti politiche ispirate a un nazionalismo accanito, e un islamismo moderato (il partito dell'attuale primo ministro, Erdoğan), ma esiste anche una notevole componente islamica fondamentalista. Un panorama politico, quindi, complesso e pieno di forti tensioni cui si dovrà rispondere in prospettiva di un ingresso nell'Unione Europea.

Il riconoscimento del genocidio da parte del Paese potrebbe in tal senso rappresentare un chiaro segnale di apertura in senso democratico e chiudere definitivamente una delle pagine più buie e dolorose del XX secolo. L'attuale fase di maggiore apertura e di dialogo turco-armeno si sviluppa anche sulla base dell'erosione dei 'miti' nazionali: in questo senso occorre riconoscere che il genocidio degli armeni è stato un evento centrale nella formazione dello Stato turco, in quanto uno dei tabù su cui esso è stato fondato. La strutturazione della Repubblica turca non fu infatti "solo un fatto di resistenza contro le potenze straniere; essa fu profondamente legata alla questione dei crimini contro l'umanità e in particolare del genocidio armeno"⁴⁴.

⁴⁴ TANER AKÇAM, *op. cit.*, p. 196. Il Trattato di Losanna che nel 1923 annulla e sostituisce quello di Sevres garantisce al potere kemalista di abbandonare definitivamente il problema del giudizio sul genocidio appena compiuto.